



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Elvira Majolino,

nella causa civile tra **CONFINTESA- CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE e CONFINTESA CRAB DIPENDENTI REGIONALI SICILIA**, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. ALESSANDRO RAFFO, e **ARAN SICILIA – AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 8.7.2022, ha pronunciato la seguente

ordinanza

Con ricorso depositato in data 14.6.2022, le parti ricorrenti in epigrafe, dopo aver premesso:

- che in data 31/1/2022, il Servizio 7 del Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica E Del Personale aveva loro comunicato il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale rilasciate alla federazione ricorrente alla data del 31/12/2021;
- che il 2/2/2022, l'Assessorato Regionale Delle Autonomie Locali E Della Funzione Pubblica le aveva invitate a partecipare all'incontro, fissato per il giorno 8/2/2022, avente ad oggetto l'ipotesi di rinnovo del CCRL DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE e la riqualificazione del personale

regionale¹¹, provvedendo poi, su espressa richiesta delle OO.SS. ricorrenti, a convocarle per detto incontro;

-che nonostante ciò, l'ARAN SICILIA non le aveva convocate per l'incontro del giorno 25/2/2022 fissato per trattare dell' approvazione del regolamento per le elezioni delle rsu e del rinnovo del contratto collettivo regionale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019/2021;

ciò premesso, deducevano che secondo i dati concernenti l'accertamento della rappresentatività sindacale alla data del 31/12/2021, certificati dal Comitato paritetico nelle riunioni del 16 maggio e del 10 giugno 2022, Confintesa Crab Dipendenti Regionali E Confintesa erano risultate “*rappresentative*” nel comparto non dirigenziale, e che tuttavia parte convenuta aveva illegittimamente utilizzato (in contrasto con l'art. 43 d. lgs. n. 165/2001 -già art. 47 *bis* del d. lgs. n. 29/1993- applicabile in virtù del rinvio operato dagli artt. 22, primo, 26, secondo comma, della legge regionale 15/5/2000 n. 10) per il rinnovo del CCRL relativo al triennio giuridico - economico 2019/2021, la rappresentatività sindacale rilevata alla data del 31 dicembre 2017, per come previsto dall'art. 103 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale, anziché quella rilevata al 31.12.2021.

Domandavano quindi “a) *ordinare all'ARAN SICILIA - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo - 90144 - Via Trinacria n. 36, l'ammissione e la convocazione di CONFINTESA e di CONFINTESA di CONFINTESA CRAB DIPEDENDETI REGIONALI:*

- *alle procedure negoziali ed alle trattative finalizzate alla stipula dell'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU;*

- *alle procedure negoziali ed alle trattative finalizzate al rinnovo del CONTRATTO*

COLLETTIVO REGIONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000N. 10 PER IL TRIENNIO 2019/2021;

b) *in subordine rispetto al precedente punto a), inibire all'ARAN SICILIA - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo - 90144 - Via Trinacria n. 36, il proseguo delle procedure negoziali e delle trattative finalizzate alla stipula dell'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU ed al rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000 N. 10 PER IL TRIENNIO 2019/2021 sino alla convocazione ed alla ammissione di CONFINTESA e di CONFINTESA di CONFINTESA CRAB DIPENDENTI REGIONALI a dette trattative*'.

La parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

Va rilevato in primo luogo rilevato che l'accoglimento della domanda cautelare richiede, per un verso, l'accertamento della esistenza del *fumus boni iuris*, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, per altro verso, la sussistenza del c.d. *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio ordinario.

Quanto a quest'ultimo requisito, va rammentato che per giurisprudenza costante (cfr. ad es. Tribunale Roma, 26 gennaio 1998), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il "*periculum in mora*" va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale

lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (cfr. anche Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007).

Secondo gli ordinari principi (art. 2697 C.C.), gravava sulla ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di diritti. Naturalmente, deve trattarsi della prova concreta (pure tenuto conto del fatto che si tratta di fase cautelare) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un danno irreparabile.

Nel caso di specie, quanto al fumus boni iuris, va osservato quanto segue.

Le parti ricorrenti censurano la condotta dell'ARAN Sicilia per il fatto di non essere state convocate per gli incontri tenutisi dal febbraio 2022 in poi e aventi ad oggetto il rinnovo del contratto collettivo regionale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019/2021 e l'approvazione del regolamento per le elezioni delle RSU.

Risulta pacifico che la non ammissione delle ricorrenti alle dette trattative sia stata motivata dall'Aran Sicilia dal mancato possesso, da parte di quest'ultime, della rappresentatività sindacale rilevata alla data del 31 dicembre 2017, requisito previsto dall'art. 103 del CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale.

Ebbene, va in primo luogo osservato che la norma contrattuale succitata risulta ancora vigente, in ossequio al generale principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo.

Ciò posto, deve ritenersi che la stessa, nella parte in cui prevede che "*l'ARAN SICILIA e le organizzazioni firmatarie del presente contratto*" - ndr le OO.SS. "*rappresentative*" all'epoca della sottoscrizione (9/5/2019) - "*concordano, per il*

rinnovo del CCRL relativo al triennio giuridico - economico 2019/2021, di utilizzare la rappresentatività sindacale da rilevarsi alla data del 31 dicembre 2017”, non si ponga in diretto contrasto con la legge.

La normativa citata dalle ricorrenti, e in particolare gli artt. 43 e ss. Del d.lgs. 165/01 e gli artt. 22 e ss. Della legge regionale 15/5/2000 n. 10 (che rinvia alla prima) prevedono, ai fini dell’ammissione alla contrattazione collettiva, la necessaria sussistenza, in capo alle organizzazione sindacali, dell’indice di “*rappresentatività sindacale*”, per come dalle stesse fissato, nonché l’assegnazione all’ARAN della rilevazione e la certificazione dei dati utili ai fini dell’accertamento della detta “*rappresentatività*”, senza tuttavia stabilire espressamente il momento in cui debba essere accertata la rappresentatività in questione.

Né indicazioni in merito possono trarsi dall’art. 43, terzo comma, d. lgs. n. 165/2001 (già art. 47 *bis* del d. lgs. n. 29/1993), ai sensi del quale “***L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito***”, con cui il legislatore ha previsto esclusivamente un previo controllo circa la sussistenza del requisito della rappresentatività sindacale in capo alle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, senza tuttavia indicare con riferimento a quale momento temporale detta rappresentatività debba essere accertata.

Inoltre, l’art. 43, ottavo comma, d. lgs. n. 165/2001 (già art. 47 *bis* del d. lgs. n. 29/1993) statuisce che “*La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna*

amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni”, limitandosi dunque a prevedere che le amministrazioni debbano trasmettere i dati relativi alla rappresentatività entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui detta rappresentatività va accertata, anche in questo caso senza nulla specificare con riferimento a quale anno, in vista e in funzione della stipula di un nuovo contratto collettivo, vada rilevata la rappresentatività sindacale.

Va d'altronde evidenziato come dalla normativa sia legislativa che contrattuale esaminata pare potersi trarre, piuttosto, il principio secondo cui possano essere ammesse alle trattative per la stipula del contratto collettivo le organizzazioni sindacali che presentino la rappresentatività chiesta dalla legge, da accertarsi in relazione al periodo che il contratto intende disciplinare. Se così non fosse, dovrebbe ammettersi che venga demandata la disciplina contrattuale relativa a un certo periodo (nel caso di specie gli anni 2019-2021) a un'organizzazione sindacale che in quello stesso periodo poteva anche non esistere o non possedere l'indice di rappresentatività chiesto dalla legge.

Né dette conclusioni possono essere smentite dalla delibera n. 15 resa dal Comitato Direttivo dell'ARAN del 19/3/2009, richiamata dalle ricorrenti, posto che essa, oltre a essere adottata da un ente diverso dall'ARAN Sicilia ed ad essere risalente nel tempo, afferisce a un caso diverso da quello di specie (ovvero *“all'individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa per la stipula del CCNL quadriennale (e del primo biennio economico), quando tale trattativa venga avviata dopo l'accertamento della rappresentatività relativa al secondo biennio economico”*), richiama il CCNQ del 1998 (non applicabile nella fattispecie in esame) e fa riferimento, quale momento in cui accertare rappresentatività legale delle oo.ss., all' *“inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento”*,

espressione equivoca, che può attagliarsi anche al periodo che intende disciplinare la contrattazione collettiva, ovvero nella specie il 2019-2021.

Va, invece, accolta la censura relativa alla omessa convocazione alle trattative finalizzate alla stipula del CCRQ per la costituzione delle rsu, considerato, per un verso, che l'art. 103 del CCRL sottoscritto in data 9/5/2019 si riferisce al solo rinnovo del CCRL relativo al triennio giuridico - economico 2019/2021 e tenuto conto, per altro verso, delle circostanze pacifiche relative alla mancata sottoscrizione del CCRQ per la costituzione delle rsu, alla mancata approvazione del regolamento elettorale e all'avvio delle trattative finalizzate alla sottoscrizione del CCRQ suddetto ed alla approvazione del relativo regolamento elettorale.

In ordine al periculum, poi, va affermata la sussistenza dello stesso, considerato in primo luogo che le trattative risultano in corso e posto che la non ammissione delle ricorrenti alle trattative per la sottoscrizione del CCRQ suddetto e per la approvazione del relativo regolamento elettorale minaccia in maniera irreparabile le prerogative necessarie al pieno e corretto esercizio della loro attività sindacale, tutelate ex art. 39 Cost., nonché ex art. 42 e 42 del TUPI.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui sopra, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.

Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso (nonché alla circostanza che solo nel mese di giugno 2022, l'ARAN SICILIA ha avuto definitiva contezza dei *“dati concernenti l'accertamento della rappresentatività sindacale alla data del 31/12/2021, **certificati dal Comitato paritetico nelle riunioni del 16 maggio e del 10 giugno 2022**”* per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso,

ordina in via cautelare d'urgenza all'ARAN SICILIA - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'ammissione e la convocazione di Confintesa e di Confintesa Crab Dipendenti Regionali alle procedure negoziali ed alle trattative finalizzate alla stipula dell'accordo collettivo regionale quadro per la costituzione delle rsu.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Palermo 11.7.2022

Il Giudice

Elvira Majolino